

# LA CACCIA IN TOSCANA

## DOSSIER LAV



**STAGIONI VENATORIE 1999/2000 e 2000/2001**



**a cura di Ennio Bonfanti** - *Consigliere Direttivo LAV - settore fauna*

## INTRODUZIONE

La Toscana è la regione italiana dove vi è il maggior numero di cacciatori (ben 119.082) e con la più alta densità di cacciatori sul territorio; circa la vigilanza, sono solo 144 gli agenti venatori dipendenti dagli enti locali, ovvero uno ogni 826 (!) cacciatori. Non deve sorprendere, quindi, se proprio in questa regione è stato registrato il primo morto all'apertura della stagione di caccia 1999/2000.

Nell'immaginario collettivo, inoltre, la Toscana rappresenta la "patria" della caccia, una caratteristica identificativa di questa terra. Tant'è che il comune di Sassetta, in provincia di Livorno, in un pieghevole turistico di qualche anno fa, asseriva con tranquillità che "fierezza ed orgoglio, caccia e bracconaggio, ...ospitalità e ...buona tavola sono da sempre caratteristiche riconosciute dello spirito sassetano"!

E' anche per questi motivi che la LAV ha deciso di scegliere la Toscana come zona "campione" per un bilancio delle stagioni venatorie 1999/2000 e 2000/2001, con particolare riferimento all'analisi dell'attività legislativa ed amministrativa della Regione, delle Province e degli altri Enti che hanno competenza in questa materia.

Le osservazioni e gli elementi raccolti nel presente rapporto - espunti gli aspetti locali e peculiari della situazione toscana - possono essere considerati, comunque, molto indicativi per l'intero territorio nazionale e rappresentativi del *modus operandi* del resto delle Regioni, benché ci si sia limitati ad affrontare in maniera sintetica solo qualcuno degli aspetti più importanti.

Per la redazione del rapporto sono state utilizzate, naturalmente, solo fonti ufficiali e documenti pubblici; alcuni di essi sono stati ritenuti particolarmente interessanti e vengono quindi allegati al rapporto.

## 1. IL CALENDARIO VENATORIO REGIONALE

Per "tastare il polso" venatorio di una regione, si deve cominciare con l'analisi del relativo calendario venatorio.

Secondo la legge regionale toscana sulla caccia n.3 del 1994 il calendario venatorio viene emanato annualmente, attraverso

un'apposita legge regionale, dal Consiglio regionale. Già tale procedura si presta ad alcune considerazioni: nella quasi totalità delle regioni italiane, infatti, il calendario è un atto amministrativo generalmente emanato attraverso deliberazione dalla Giunta regionale; ma mentre in tal caso il calendario può essere impugnato dalle Associazioni ambientaliste (come avviene puntualmente da anni e spesso con successo) avanti al giudice amministrativo (TAR, Consiglio di Stato) per l'annullamento di eventuali disposizioni illegittime e contrarie alla tutela della fauna, nel caso di un provvedimento legislativo ciò non è possibile per cui, una volta pubblicata ufficialmente, la leggina-calendario trova immediata applicazione, al sicuro da ogni contestazione...

Per la Regione Toscana, evidentemente, il rischio di vedersi sospeso dal TAR un calendario troppo sbilanciato verso gli interessi delle doppiette, era troppo alto per non prevedere la "blindatura" di una legge regionale!

### 1.1 LA LEGGINA-CALENDARIO 1999/2000

Per la stagione venatoria 1999/2000, il Consiglio regionale della Toscana ha votato la proposta di leggina-calendario nella seduta del 27 aprile 1999, assegnando all'atto di approvazione il n.23. La stampa locale ha dato molto risalto al fatto che è stata approvata, per la prima volta, anche con i voti dei consiglieri regionali dei Verdi; alla luce di quanto ap-

presso riportato, tale circostanza risulta veramente scandalosa.

Nei dodici articoli di tale proposta di legge regionale, la LAV ha rilevato numerosi quanto gravi vizi di illegittimità, poiché venivano palesemente violate numerose disposizioni della legge statale sulla caccia n.157 del 1992 e della direttiva CEE sugli uccelli n.409 del 1979.

Ecco i principali vizi di illegittimità individuati dalla LAV:

- a) all'art.1 veniva consentita la caccia all'avifauna migratoria da appostamento, nei mesi di ottobre e novembre 1999, anche per cinque giorni settimanali (anziché per i tre ordinariamente previsti) senza il prescritto parere favorevole dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS), in violazione dell'art.18 della legge statale n.157/92;
- b) all'art.3, laddove si consente di installare e realizzare appostamenti di caccia in orari in cui è vietata l'attività venatoria, viene violata la chiara disposizione della L.157/92 secondo la quale tali attività possono essere espletate solo un'ora prima del sorgere del sole; la Corte di Cassazione, peraltro, ha statuito che anche l'attività "prodromica di appostamento" costituisce "esercizio venatorio" a tutti gli effetti e, pertanto, può essere praticata solo nei tempi autorizzati (Cass. pen., sez.III, 23 luglio 1994, n.8322);
- c) il medesimo articolo consentiva anche piani di abbattimento di ungulati nei mesi di agosto e settembre, an-



Una delle decine di migliaia di vittime fornite dalle Aziende faunistico-venatorie per la caccia a pagamento: una pernice rossa. (Foto LAC Liguria)

ALLEGATO 1



COMMISSARIATO DEL GOVERNO  
NELLA REGIONE TOSCANA  
e-mail Comgov@regione.toscana.it

Firenze, 4 giugno 1999  
Via Tornabuoni, 3-50123  
Tel. 055/287603-214236 Fax 216843

Prot. n. 2.23.543/99

Alla LEGA ANTIVIVISEZIONE  
Via Sommacampagna, 29  
00185 ROMA

OGGETTO: Proposta di legge regionale approvata con atto di Consiglio n. 23 del 27/4/1999 relativa a: "Calendario venatorio 1999-2000".

Con riferimento agli esposti presentati da codesta Associazione avverso il progetto di legge regionale in oggetto si comunica che l'ufficio scrivente ha provveduto ad inviarli ai Ministeri interessati con note pari numero del 5 e 7 maggio 1999.

Si comunica altresì che essendo spirato il termine di 30 giorni previsto per il Governo per un eventuale rinvio della legge al Consiglio Regionale per nuovo esame (art. 127, co. 3 della Costituzione), questa deve intendersi tacitamente vistata.<sup>1</sup>

p. IL COMMISSARIO DEL GOVERNO a.  
IL VICE COMMISSARIO

(Campanale)

<sup>1</sup> L'art. 11, co. 2 della L. 10.2.1953 n. 62 recita: "Se entro 30 giorni dalla data della ricevuta il Governo non fa opposizione e il commissario non appone il visto, questo si ha per apposto".

muffloni e cervi sin dal 1° agosto 1999 senza la preventiva predisposizione di piani provinciali approvati dalla Regione; infine la norma che autorizza l'attuazione di piani di abbattimento dei citati ungulati, all'interno delle aziende faunistico-venatorie, anche senza alcun piano provinciale;

- f) all'art.8 viene anticipata la caccia (c.d. "pre-apertura") a tortora, colombaccio, merlo, alzavola, germano reale e marzaiola nei giorni 1 e 5 settembre 1999 su tutto il territorio regionale, senza rispettare le procedure dettate dall'art.18 L.157/92, in violazione della direttiva 79/409/CEE e contro il parere dell'INFS che era favorevole solo per le prime tre specie e solo per le province di Siena, Grosseto, Pisa e Livorno;
- g) il medesimo articolo, inoltre, viola la legge statale laddove estende fino al 31 gennaio 1999 la caccia nelle aziende agriturismo-venatorie a pernice rossa, starna, quaglia, lepre e ungulati. Secondo la L.157/92, infatti, la caccia a tali specie deve chiudersi inderogabilmente il 31 dicembre.

E' significativo ricordare che le violazioni di cui ai punti c), e), f) e g) costituiscono reati, puniti con le sanzioni penali di cui all'art.30 della L.157/92! La leggina-calendario della Toscana, pertanto, era incostituzionale per interferenza nel sistema sanzionatorio penale la cui disciplina - essendo di stretta pertinenza statale - esula dalle competenze regionali. Orbene, questi ed altri rilievi sono stati sottoposti dalla LAV al Commissario del Governo nella Regione Toscana, al Dipartimento per gli Affari regionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed ai dicasteri interessati (Ambiente, Politiche agricole, Interno e Giustizia) con un esposto datato 4 maggio 1999, con il quale si chiedeva al Governo di rinviare a nuovo esame, poiché illegittima, la proposta di legge regionale toscana n.23 del 27 aprile 1999.

Ai sensi dell'art.127 della Costituzione, infatti, il Governo è chiamato, entro 30 giorni, ad intervenire con un atto di rinvio qualora "una legge approvata da un Consiglio regionale ecceda la competenza della Regione" come nel caso in esame.

- d) al successivo art.4 viene soppresso il "limite di carniere" (ovvero il numero massimo di animali abbattibili giornalmente da ogni cacciatore) per chi caccia nelle aziende faunistico-

venatorie e nelle aziende agriturismo-venatorie, nonché per chi caccia - in qualsiasi area si trovi - gli ungulati e le volpi. Tale previsione è gravemente illegittima per contrasto con la L.157/92 che impone la fissazione di limiti di carniere, sempre e comunque;

- e) l'art.7, viola palesemente i limiti imposti dalla L.157/92 sotto vari aspetti. Innanzi tutto, laddove si consente in alcuni territori la caccia al cinghiale "per l'intera stagione venatoria" anziché solo dal 1° novembre al 31 dicembre; quindi la norma che anticipa la caccia ai caprioli, daini,





Un momento del sit-in della LAV a Roma, davanti la sede della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e dell'ufficio della Regione Toscana, in occasione della pre-apertura della caccia nel settembre 2000. (Foto LAV)

Questo è quanto prevede la Costituzione, ma la realtà è tragicamente diversa: nonostante la palese incostituzionalità della leggina, con un vergognoso comportamento pilatesco del Governo, il calendario venatorio della Toscana passa indenne dagli uffici di Palazzo Chigi!

Il meccanismo usato è fin troppo facile: il Presidente del Consiglio, on. D'Alema, ed il Ministro agli Affari regionali, on. Bellillo (già assessore alla caccia della Provincia di Perugia...), sordi ai quotidiani fax della LAV ed ai ripetuti contatti telefonici con gli uffici, decidono di far trascorrere infruttuosamente i trenta giorni entro cui il Governo può rinviare una legge, senza mai esprimersi ufficialmente sulla legittimità o meno del calendario ma, semplicemente, non portandolo mai in discussione al Consiglio dei Ministri...

Così, al Commissario del Governo non resta che dichiarare la tacita apposizione del "visto" alla leggina dopo aver atteso invano dal Governo un qualsiasi cenno entro i termini prescritti (*Allegato 1*). La proposta di leggina-calendario, quindi, è ormai divenuta una legge regionale a tutti gli effetti e pienamente vigente...

La caccia in Toscana, come conferma la triste vicenda del calendario venatorio, è una questione di rispetto della legalità prima che emergenza di natura ambientale: l'accanimento con cui la Regione Toscana tenta di demolire le poche norme statali che abbozzano una pur minima tu-

tela della fauna, patrimonio della collettività, è deprecabile tanto quanto l'atteggiamento complice del Governo che, invece di difendere la Carta Costituzionale, ne avalla le più sguaiate violazioni.

Qualche altro dato su cui riflettere: i giorni complessivi di caccia previsti dal calendario sono stati ben 58; i "limiti" giornalieri di carniere erano di 2 capi di selvaggina stanziale e di 20 capi (!) di migratoria; secondo le elaborazioni del Ministero dell'Ambiente, il calendario toscano ha autorizzato l'uccisione totale di ben 13.813.512 esemplari di fauna stanziale e di 138.135.120 esemplari di migratoria (moltiplicando i limiti di carniere per il numero dei cacciatori e per le giornate di caccia), per un totale di ben 151.948.632 animali! Troppi? niente affatto: "è un buon calendario venatorio" ebbe a dichiarare l'Assessore regionale all'agricoltura e caccia, Moreno Periccioli, dopo l'approvazione del calendario che egli stesso aveva messo a punto...

## 1.2 LA LEGGINA-CALENDARIO 2000-2001

Il Consiglio regionale della Toscana, nella seduta dell'8 febbraio 2000, approva la "nuova" leggina sul "Calendario venatorio 2000-2001". Clamorosi i tempi di questa frenetica attività legislativa dell'Assemblea di via Cavour: solo una settimana dopo la chiusura della stagione di

caccia (!) avvenuta il 31 gennaio, la Regione approva il nuovo calendario con la proposta di legge n.18/2000; tra il vecchio ed il nuovo calendario, in pratica, non c'è alcuna soluzione di continuità.

Impazienti di dare ai cacciatori toscani certezze per la prossima stagione venatoria quando ancora le doppiette sono fumanti, i solerti consiglieri regionali approvano un testo identico a quello della passata stagione venatoria: perché mai cambiare un calendario già collaudato e che recepisce le richieste del mondo venatorio?

L'atto viene quindi trasmesso al Commissario del Governo al quale giungono anche un esposto della LAV nonché decine di fax, e-mail e lettere di singoli cittadini che chiedono la bocciatura del calendario da parte del Governo.

Le gravi violazioni delle normative comunitarie e statali (anche di natura penale) contenute nel vecchio calendario, infatti, sono pedissequamente ed ostinatamente ripetute nel "nuovo" testo che si appalesa, pertanto, assolutamente incostituzionale. Anche l'INFS muove diverse critiche per quanto riguarda l'anticipazione della stagione venatoria sin dal 2 settembre, le giornate aggiuntive di caccia da appostamento, ecc.

Il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 14 marzo 2000, esamina il calendario toscano così come prevede la Costituzione e, come da copione, concede il "nulla osta" limitandosi ad alcune formali quanto irrilevanti "osservazioni" del tutto trascurabili... Ancora una volta il Governo e, in particolare, il Ministro per gli affari regionali on. Katia Bellillo ed il Presidente del Consiglio on. Massimo D'Alema, ignorano i contenuti incostituzionali ed illegittimi della norma regionale ed avallano gravi e palesi attacchi alla legalità ed al patrimonio faunistico. Una nuova stagione di caccia fuorilegge, quindi, è garantita...

## 2. CACCIA TUTTO L'ANNO A CERVI E CAPRIOLI

Contemporaneamente a quella sul Calendario venatorio, il Consiglio regionale della Toscana approva un'altra leggina (la n.16/2000 dell'8 febbraio 2000) recante "Gestione venatoria di cervidi e bovidi". Tre articoli nei quali viene prefigurata una "gestione" (leggasi "caccia") delle specie capriolo, cervo, daino

e mufone con un calendario venatorio a parte, allo scopo di allargare a quasi tutto l'anno il periodo in cui poter abbattere tali specie molto ambite dai cacciatori.

All'art.2 vengono stabiliti i periodi di prelievo per le citate specie, diversificati anche secondo il sesso e l'età dell'animale. Tali periodi sono così individuati:

- dal 15 maggio al 15 settembre;
- dal 1° agosto al 30 settembre;
- dal 15 agosto al 15 settembre;
- dal 1° febbraio al 1° marzo;
- dal 1° febbraio al 15 marzo;
- dal 1° febbraio al 31 marzo.

Com'è evidente, tali periodi sono assolutamente in contrasto con le previsioni della L.157/92 che, per le specie citate, consente il prelievo venatorio solo nel periodo compreso tra il 1° ottobre ed il 30 novembre (art.18, comma 1, lett.c). L'abbattimento delle suddette specie al di fuori del periodo previsto dalla L.157/92 costituisce reato, punito con la sanzione penale di cui all'art.30, comma 1, lett.a) poiché avviene in periodo di caccia chiusa (es. abbattimento di capriolo "dal 1° febbraio al 31 marzo"). La norma in esame, pertanto, rappresenta un'indebita interferenza nel sistema sanzionatorio penale, rendendo lecita una condotta che la legge statale considera reato!

Con sentenza n.323/98 della Corte Costituzionale, è stato inequivocabilmente stabilito che la disciplina statale dei periodi venatori è vincolante per le Regioni, posto che rappresenta "il nucleo mi-

nimo di salvaguardia della fauna selvatica". Da notare che con tale sentenza è stata dichiarata incostituzionale la normativa della Regione Autonoma Sardegna che - similmente al caso toscano - prevedeva la caccia di talune specie anche nel mese di febbraio, ovvero dopo la data di chiusura della stagione venatoria fissata dalla L.157/92.

E' ben vero che la stessa L.157/92 prevede la possibilità di anticipare al 1° agosto la caccia di selezione agli ungulati, tuttavia la previsione della leggina toscana risulta ugualmente illegittima poiché non vengono rispettate le condizioni e cautele richieste dalla L.157/92 per giustificare simili deroghe al generale periodo venatorio. Un'ulteriore illegittimità è rilevabile laddove viene inopinatamente consentito il prelievo venatorio "anche con terreno coperto da neve", benché l'art.21, comma 1, lett.m), della L.157/92 lo proibisca espressamente. Il legislatore nazionale, infatti, ha disposto in via generale tale divieto e ne ha autorizzato una deroga solo nella zona alpina, per comprensibili motivi. Ingiustificata ed arbitraria, invece, è l'estensione di tale deroga anche sul territorio regionale operata dalla Toscana che, di fatto, ha abrogato tale divieto.

La proposta della Regione di estendere i periodi di caccia a cervidi e bovidi ha avuto lo scandaloso parere favorevole dell'INFS, che si conferma come organo eccessivamente sensibile alle pressioni del mondo venatorio e poco attento al rispetto del quadro normativo vigente, al

quale dovrebbe sempre attenersi in sede di espressione di pareri a Regioni e Province.

Posto che, comunque, un parere (ancorché qualificato tecnicamente) non è in grado di incrinare la legittimità di una normativa regionale in relazione alla diversa normativa statale, la LAV ha inviato un articolato esposto al Commissario del Governo ed ai Dicasteri interessati, evidenziando come l'anticipazione della caccia alle specie di bovidi e cervidi risultasse patentemente illegittima anche sotto il profilo della violazione di principi costituzionali ed interferenza in materia penale.

Anche in questo caso piovono negli uffici del Presidente del Consiglio e del Ministro per gli Affari regionali decine di fax ed e-mail di vari cittadini, indignati per l'arrogante politica filovenatoria della Regione Toscana e che chiedono al Governo di respingere la leggina. Nella seduta del 14 marzo 2000 (la stessa in cui è stato dato l'ok al calendario) il Consiglio dei Ministri boccia la normativa perché illegittima, così come evidenziato nell'esposto della LAV.

Questa decisione, se da un lato conforta perché è stato impedito (per il momento...) un illegittimo massacro di animali, dall'altro ci fa crescere l'amarrezza per lo schizofrenico ed incoerente atteggiamento seguito dal Governo in materia di controllo delle leggi regionali. E' evidente, infatti, che la bocciatura o meno di una legge regionale non dipende da questioni giuridiche ma solo da apprezzamenti politici: come giustificare il fatto che, nella stessa seduta, il Governo rinvia la leggina su cervidi e bovidi mentre concede il visto per quella - altrettanto illegittima se non di più - sul calendario venatorio?

### 3. I CALENDARI VENATORI PROVINCIALI

Ogni provincia ha facoltà di disporre modificazioni ed integrazioni al calendario venatorio regionale, che pone (o meglio, dovrebbe porre) "limiti" generali. A mero titolo di esempio, è stata presa in esame la Provincia di Grosseto.

Il Consiglio provinciale di Grosseto, con un tempismo ed una celerità sconosciuta a qualsiasi altro apparato burocratico del mondo, esamina immediatamente la pro-



**Un cervo femmina. Questa specie di ungulato, tipica dell'Appennino, è considerata una preda ambita dai cacciatori.**

posta di calendario venatorio provinciale per la stagione 1999/2000 e, quasi all'unanimità (sic!), approva tutte le modifiche rispetto al calendario regionale (pre-apertura nei giorni 1 e 5 settembre per la tortora, divieto di caccia a starna e pernice, ecc.). Il fatto assolutamente sconcertante è che l'atto con cui il Consiglio provinciale approva il calendario (deliberazione n.59) reca la data del 28 aprile 1999. Il giorno dopo, cioè, dell'approvazione della proposta di leggina-calendario del Consiglio regionale avvenuta - come correttamente riportato nelle premesse della stessa deliberazione del Consiglio provinciale - il 27 aprile...  
Quella approvata dal Consiglio regiona-

le, però, non è ancora una "legge" regionale ma una proposta di legge che solo dopo l'apposizione del visto da parte del Commissario del Governo, ai sensi dell'art.127 della Costituzione, è da considerarsi "legge regionale" a tutti gli effetti e, quindi, in vigore.

In sostanza, il Consiglio provinciale approva il calendario venatorio prendendo quale riferimento e presupposto legittimante una "legge" regionale che ancora formalmente e sostanzialmente non esiste!... Si sarebbe dovuto aspettare, invece, che l'atto del Consiglio regionale ottenesse il visto dal Governo, diventasse quindi legge, e venisse perciò pubblicata come tale.

Il Calendario della provincia di Grosseto, pertanto, era viziato di illegittimità in origine. Le premesse della deliberazione provinciale rasentano addirittura il falso e l'assurdo, laddove si riporta: "Vista la legge regionale toscana n.23/99 approvata in data 27.04.1999 dall'oggetto "Calendario venatorio 1999/2000 - Calendario venatorio e modalità di caccia", pervenuta in data 17.03.1999 prot. n.16107".

E' falso qualificare col termine "legge regionale toscana" un atto che ancora non è affatto una "legge"; assurdo è il fatto che tale "legge" sia stata approvata il 27 aprile 1999 dal Consiglio regionale e ricevuta dalla Provincia di Grosseto più di un mese... prima, il 17 marzo 1999!

Strana davvero la prassi del Consiglio regionale toscano: approva atti che subito qualifica come "leggi regionali" senza attendere il visto governativo secondo Costituzione, e poi li invia alle Province un mese prima dell'approvazione. Solo chi è dotato di poteri paranormali potrà - forse - trovare una spiegazione a tutto ciò.


Inutile rilevare, inoltre, che la deliberazione del Consiglio provinciale è stata ritenuta perfettamente legittima sia dal Co.re.co., sia dal Segretario generale della Provincia, che nulla hanno eccepi- to...

Il Commissario del Governo nella Regione Toscana, con nota del 4 giugno 1999 (*Allegato 1*), comunica alla LAV che la "Proposta di legge regionale approvata con atto di Consiglio n.23 del 27/4/1999" (ecco, finalmente, una correttamente definizione!) relativa al calendario venatorio, essendo trascorsi i 30 giorni previsti per l'esame del Governo, va considerata come legge regionale - ai termini delle vigenti norme - solo da quel momento in poi. Quella che nella deliberazione del 28 aprile 1999 il Consiglio provinciale di Grosseto considerava una legge regionale, pertanto, lo è diventata realmente più di un mese dopo...

#### 4. LE DEROGHE: LA STORIA INFINITA

Come ogni stagione venatoria, anche nel 1999 torna puntuale la "questione deroghe" che vede associazioni venatorie, amministrazioni provinciali e Regione dichiarare guerra aperta contro i passerii e gli storni.

ALLEGATO 2




**COMMISSARIATO DEL GOVERNO  
NELLA REGIONE TOSCANA**

Firenze, 2 novembre 1999

Prot. 4.02.60/3/99 /1289

Fax e Lettera prioritaria




**Alla LEGA ANTI VIVISEZIONE**  
Via Sommacampagna, 29  
00185 ROMA

(Rif. ad Atto di diffida del 7.10.99  
e nota del 12.10.1999)

e p.c.: **Alla PRESIDENZA DEL  
CONSIGLIO DEI MINISTRI**  
Dip.to AA. Regionali  
Via della Stamperia, 8  
00187 ROMA

**OGGETTO:** Deliberazione del Consiglio regionale della Toscana n. 243 del 21.09.1999 relativa alla caccia in deroga alle specie protette passero e storno.

Si fa riferimento, relativamente all'oggetto, all'atto di significazione e diffida di codesta Lega Anti Vivisezione del 7 ottobre 1999, inviato anche a questo ufficio ed integrato da successiva nota in data 12.10.1999 diretta al Commissario del Governo, per significare che da accertamenti espletati non risulta essere stata inviata dalla Regione Toscana alla Presidenza supplente della Commissione statale di controllo sugli atti di detta Regione la deliberazione consiliare n. 243 del 21.09.1999, già trasmessa in copia da codesta Lega, per ogni eventuale valutazione, anche alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento Affari regionali.

p. IL COMMISSARIO DEL GOVERNO a.  
IL VICE COMMISSARIO  
(Campanale)  


GC/mt.

Via Tornabuoni, 3 50123 Firenze - Tel. 055/287603-214236 Fax 216843 e-mail Comgov@regione.toscana.it




COMMISSARIATO DEL GOVERNO  
NELLA REGIONE TOSCANA

Firenze, 9 dicembre 1999

Prot. 4.02.60/31571/99

Fax e Lettera



Alla LEGA ANTI VIVISEZIONE  
Via Sommacampagna, 29  
00185 ROMA

(Rif. ad Atto di diffida del 7.12.99)

e p.c.:

Alla PRESIDENZA DEL  
CONSIGLIO DEI MINISTRI  
Dip.to AA. Regionali  
Via della Stamperia, 8  
00187 ROMA

OGGETTO: Deliberazione del Consiglio regionale della Toscana n. 288 del 26.10.1999 relativa alla caccia in deroga alla specie protetta storno.

In relazione all'atto di significazione e diffida di codesta Lega Antivivisezione del 7 dicembre 1999, inviato anche a quest'Ufficio, si rappresenta che alla Presidenza supplente della Commissione statale di controllo sugli atti della Regione Toscana non risulta a tutt'oggi inviata la deliberazione n. 288 del 26 ottobre 1999, già trasmessa in copia da codesta Lega, per ogni eventuale valutazione, anche alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento Affari regionali.

p. IL COMMISSARIO DEL GOVERNO a.  
IL VICE COMMISSARIO

(Campanale)

GC/cb.

Via Tornabuoni, 3 50123 Firenze - Tel. 055/287603-214236 Fax 216843 e-mail Comgov@regione.toscana.it

essere immediatamente reinseriti nell'elenco delle specie cacciabili... la Federaccia ha chiesto che la regione assuma anche per la stagione 1999/2000 gli stessi provvedimenti che hanno consentito il prelievo di storno e passeri negli altri anni". Più avanti, l'annuncio prosegue con una buona notizia per i cacciatori toscani: "Il Consiglio Regionale della Toscana ha approvato una mozione impegnativa in tal senso [la n.480 del 26.7.1999, nda] ed è presumibile che la Giunta potrà portare in approvazione la delibera alla riunione del Consiglio già programmata per il 21 settembre".

Un paio di giorni dopo, in un altro quotidiano, si apprende che pure la Provincia di Firenze "ha chiesto alla Regione l'abbattimento in deroga di passeri e storni". Sorprendenti le capacità chiaroveggenti dei cacciatori: manco a farlo apposta, proprio il 21 settembre 1999 il Consiglio regionale approva la deliberazione n.243 che consente, al fine dichiarato di ridurre i danni alle colture agricole, il prelievo venatorio delle specie passero (dal 22 settembre al 31 dicembre 1999) e storno (dal 22 settembre 1999 al 31 gennaio 2000). Ogni cacciatore potrà abbattere fino a 20 capi complessivi in ogni giornata venatoria.

I salvatori delle messi, così, imbracciata la doppietta si "sacrificheranno" per mesi per fare incetta di uccelli famelici come i passeri, e feroci come gli storni. Tutto - si intende - per il solo bene della collettività...

Peccato che la deliberazione in questione sia palesemente illegittima:

- a) in violazione dell'art.9, commi 1 e 2, della direttiva 79/409/CEE, manca l'indicazione dell'ammontare e della distribuzione dei danni, nonché la prova della mancanza di "altre soluzioni soddisfacenti" richieste dalla direttiva stessa; manca l'indicazione delle condizioni di rischio, delle circostanze di luogo, dell'autorità abilitata a dichiarare che queste sono realizzate e a decidere i mezzi ed i metodi utilizzabili, entro quali limiti, da quali persone;
- b) non sono indicati i controlli che saranno effettuati, e l'indicazione "passero", senza ulteriore specificazione e senza nome scientifico, è equivoca potendosi trattare ugualmente del passero d'Italia, della

Questi uccelli, di cui è vietata la caccia a seguito del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 1997 (che li ha esclusi dall'elenco delle specie cacciabili in quanto protetti dalla direttiva n.79/409/CEE), rappresentano prede facili ed abbondanti anche in aree agricole degradate; nei mesi autunnali ed invernali, in particolare, l'Italia è interessata da un forte fenomeno migratorio e di svernamento dello storno.

Così, i cacciatori chiedono (ed ottengono...) ogni anno la possibilità di cacciarli in regime di cosiddetta "deroga". La direttiva 79/409/CEE, infatti, all'art.9 consente che, qualora non vi siano altre

soluzioni, uccelli non cacciabili siano comunque abbattibili "per prevenire gravi danni alle colture". Tale "deroga" è chiaramente di natura eccezionale, tant'è che viene assoggettata ad una rigorosa valutazione ed applicazione, con la previsione di numerose cautele.

Le prime avvisaglie sono datate 26 agosto 1999, quando la Federazione Italiana della Caccia pubblica un proprio annuncio in uno spazio a pagamento (forte dei contributi pubblici di alcuni miliardi derivanti da anni di appartenenza al CONI) su un quotidiano toscano. Dopo l'invito ai cacciatori ad iscriversi alla FIdC, si proclama che "storni e passeri debbono





**Due storni abbattuti. Questi uccelli migratori sono le principali vittime della "caccia in deroga" nonostante appartengano ad una specie protetta dal diritto comunitario.**

passera mattugia, della passera lagia, della passera scopaiola, ecc. (tutte, comunque, specie protette in Italia come nel resto d'Europa);

- c) la cattura, detenzione o abbattimento delle specie passero e storno è considerata reato ai sensi dell'art.30, comma 1, lett.h) della Legge statale n.157/92;
- d) la Corte Costituzionale, con sentenze n.168/99 e 169/99, ha sancito che la competenza in materia di "deroghe" alla direttiva CEE è di esclusiva pertinenza statale e che, in caso di danni all'agricoltura, il vigente quadro normativo nazionale (art.19 L.157/92) prevede piani di abbattimento attuati dalle guardie provinciali.

Per questi ed altri motivi, la LAV ha diffidato la Regione Toscana a revocare immediatamente l'atto in data 7 ottobre 1999, senza mai ottenere alcun riscontro. Fortunatamente, il WWF Toscana presentò ricorso avverso la deliberazione sulle deroghe al TAR di Firenze il quale, con ordinanza del 13 ottobre n.484/99, sospendeva l'efficacia del provvedimento. Ma il 26 ottobre il Consiglio regionale si rifiutò di rispettare la decisione della magistratura amministrativa e, con una spregiudicatezza inaudita, ripropone un provvedimento che riapre la caccia allo storno fino al 31 gennaio 2000 (deliberazione n.288).

Come la precedente, anche questa deliberazione risulta palesemente illegittima e quindi la LAV, in data 7 dicembre

1999, diffida formalmente la Regione Toscana a revocarla immediatamente senza ottenere, come al solito, nessuna risposta.

Risponde, invece, il Commissariato del Governo nella Regione Toscana, al quale la LAV aveva inviato le diffide per quanto di competenza. Con note del 2 novembre e del 9 dicembre 1999 (*Allegati 2 e 3*), il vice Commissario informa che né la prima deliberazione, né la seconda sono mai state inviate dal Consiglio regionale alla Commissione statale di controllo sugli atti della Regione (organo che ha sede presso il Commissariato), benché ciò sia espressamente richiesto dalla Legge n.127 del 1997 (c.d. legge Bassanini).

Spetta a detta Commissione, infatti, il controllo di legittimità sugli atti della Regione relativi all'adempimento degli obblighi derivanti dalle normative comunitarie. Ancora una volta, quindi, in Toscana la legalità viene calpestata, le normative statali e comunitarie sono scientificamente violate, pur di non scontentare il potente mondo venatorio.

La LAV si sta attivando con le più opportune iniziative legali affinché, su tale vicenda, intervenga la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento Affari regionali; è stato quindi chiesto l'intervento dei competenti Ministeri ed è stata inoltrata una formale denuncia di violazione delle normative comunitarie da parte della Regione Toscana alla Commissione europea di Bruxelles.

Da segnalare, infine, che il 12 gennaio 2000 i Carabinieri del benemerito Nu-

cleo Operativo Ecologico di Firenze hanno sequestrato a Massa Carrara ben 3 mila storni congelati, illecitamente importati dalla Tunisia per le macellerie e depositi alimentari toscani. L'operazione ha visto la fattiva collaborazione anche di esperti della LAV.

#### **4.1 DEROGHE: ABBATTUTA LA COSTITUZIONE**

Puntualmente, anche nella stagione venatoria 2000-2001 si ripresenta la "questione deroghe". Questa volta i contorni della vicenda sono ancor più gravi di quelli riscontrati nella passata stagione, a riprova che la Toscana rappresenta la regione del massacro del diritto e degli animali.

Il Consiglio regionale, sempre attento a non lasciare alcun elemento di legalità nella da poco avviata stagione di caccia, approva nel settembre 2000 due provvedimenti di deroga: uno per lo storno ed uno per passera d'Italia e passera mattugia (tutte specie protette). La prima deroga è approvata il 20 settembre (deliberazione n.177) ed è appoggiata e strenuamente difesa dal Presidente della Commissione Agricoltura del Consiglio,



**Un tordo bottaccio incappato nelle reti da uccellazione. La regione Toscana ogni anno autorizza la cattura di migliaia di uccelli destinati a divenire "richiami vivi" per la caccia da appostamento, condannandoli ad una "vita" di prigione e maltrattamenti.**



il verde Fabio Roggiolani; la seconda è approvata sette giorni più tardi (deliberazione n.184) e riguarda le due specie di passeri. Si tratta dell'ennesimo atto di sudditanza allo strapotere del mondo venatorio toscano, l'ultimo favore concesso all'insegna del clientelismo ai 119mila cacciatori.

Entrambe le deliberazioni, fotocopia di quelle dell'anno passato sin nei minimi particolari, sono palesemente illegittime e incostituzionali: si tratta di provvedimenti gravissimi che pongono la Regione fuori dall'Europa, dalla legalità, e dalla Costituzione poiché si legalizza quello che nel resto d'Italia è reato, ovvero l'abbattimento di una specie protetta dalla Direttiva 79/409/CEE.

Lo stesso giorno dell'approvazione della deroga allo storno, la LAV invia un telegramma al Capo dello Stato, on. Carlo Azelio Ciampi, chiedendogli formalmente di decretare subito lo scioglimento del Consiglio ai sensi dell'art.126 della Costituzione, che prevede lo scioglimento del Consiglio regionale "quando compia atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge": elementi tutti presenti nel caso toscano.

In un comunicato stampa, ovviamente largamente censurato dagli organi di informazione locali, la LAV dichiara che "lo Stato deve rispondere a questa arrogante sfida lanciata dalla Regione che apertamente viola, sapendo di farlo, le normative comunitarie, la legge statale sulla caccia n.157/92 che vieta la caccia allo storno, il codice penale, la disciplina della ripartizione dei poteri fra Stato e Regioni e le pronunce della Corte Costituzionale che, con le sent.168 e 169 del 1999, ha inequivocabilmente affidato allo Stato il potere di modificare l'elenco delle specie cacciabili, dichiarando illegittimi i tentativi delle regioni di arrogarsi tale facoltà sotto il pretesto del federalismo venatorio".

Lo scorso anno i giudici del Tribunale amministrativo regionale avevano sospeso l'identica deliberazione sulla caccia in deroga; riproporla pedissequamente, quindi, costituisce una vera e propria presa in giro, una truffa ai danni del patrimonio faunistico che, di fatto, sancisce la secessione venatoria della Toscana dall'Italia.

Sugli storni, poi, la Regione ha fornito un dato preciso: in tutta la Toscana i danni ammontano a 500milioni di lire. Ora,



**Ancora un'immagine del sit-in della LAV. Per la sua politica sfacciatamente filocaccia, il giorno dell'apertura della stagione venatoria 2000/2001 la LAV ha eletto la Regione Toscana "Miss massacro". (Foto LAV)**

non è lecito chiedersi chi verifica l'effettiva consistenza dei danni (che comunque non sono poi così rilevanti)? Siamo sicuri che non ci sia nessun interesse a creare un allarme che spiani la strada alla libera caccia di questi uccelli? E poi, un suggerimento alla regione, comunque, ci sentiamo di darlo: basterebbe che una sola provincia rinunciasse a liberare fagiani o lepri da ripopolamento "prontacaccia" per ottenere una somma di pubblico denaro ben superiore a questa (una lepre da ripopolamento costa circa £.300.000)...

La LAV, inoltre, ha pubblicamente espresso sdegno e biasimo per l'inquali-

ficabile comportamento assunto dal consigliere dei Verdi Fabio Roggiolani, che si è fatto promotore della deroga agli storni ("la loro presenza è talmente massiccia che il provvedimento si è reso necessario" ebbe a dichiarare). Abbiamo subito protestato presso la presidente dei Verdi, Grazia Francescato, che ha poi condannato l'operato del consigliere; anche vari deputati verdi si sono espressi duramente nei confronti di Roggiolani. Contro l'assalto ai migratori ed al diritto operato dalla Toscana, la LAV decide di impugnare la delibera sullo storno avanti il Tribunale Amministrativo regionale, difesa dall'avvocato Roberto Vannetti. Il



**Quel che rimane di un capriolo dopo una caccia di selezione. Secondo Legambiente Toscana, questo tipo di "prelievo" venatorio "è utile per la fauna e la biodiversità"!**

**Tabella 1**

**DEROGHE AUTORIZZATE NEL 1999 IN TOSCANA**

**Uso consentito citando la fonte: LAV, 2000**

**A) PER PRESUNTI DANNI ALL'AGRICOLTURA E ALLA SELVAGGINA**

AREZZO: 141 CORNACCHIE GRIGIE, 958 GAZZE

FIRENZE: 1.213 CORNACCHIE GRIGIE, 283 GAZZE, 721 STORNI

GROSSETO: 30 CORNACCHIE GRIGIE, 127 GAZZE

**B) PER UCCELLAGIONE (CATTURA DI ESEMPLARI  
AD USO RICHIAMI VIVI PER LA CACCIA DA APPOSTAMENTO)**

SPECIE INTERESSATE: 6

(Pavoncella, Allodola, Merlo, Cesena, Tordo bottaccio, Tordo sassello)

IMPIANTI ATTIVATI: 22

TOTALE UCCELLI CATTURATI E CEDUTI AI CACCIATORI: 2.515

**AREZZO: 289 UCCELLI**

**PISA: 319 UCCELLI**

**PISTOIA: 687 UCCELLI**

**FIRENZE: 519 UCCELLI**

**SIENA: 312 UCCELLI**

**LUCCA: 389 UCCELLI**

**NOTA INFORMATIVA**

*Le deroghe per i danni all'agricoltura sono consentite dalla Legge statale sulla caccia n.157/92, art.19, purché siano effettuate solo dalle guardie venatorie; la Regione Toscana, invece, autorizza illegittimamente squadre di cacciatori. Le deroghe per l'uccellazione sono consentite in Italia nonostante l'uso di reti sia vietato dalla Direttiva 79/409/CEE sugli uccelli. La Corte di Giustizia di Lussemburgo ha già condannato il nostro Paese nel 1987 proprio per l'uccellazione, mentre nel 1997 la Commissione europea ha diffidato il Governo italiano dal continuare a consentire le deroghe per l'uccellazione e la cattura di passerii e storni (Parere motivato C(97)2103 def. del 07.08.1997). Attualmente è in corso avanti la Corte di Giustizia di Lussemburgo un processo contro l'Italia (causa C-159/99) per quanto riguarda la cattura di uccelli a fini di richiamo (uccellazione) ed il regime interno di deroga per il controllo della fauna (art.19 della L.157/92).*

WWF e la LIPU Toscana, dal canto loro, presentano ricorso avverso la deroga sui passerii, ottenendo dal TAR la sospensione della deliberazione in data 25 ottobre 2000 (ordinanza n.1335). Per tutta risposta il Consiglio regionale, dopo un'accesissimo dibattito contro la sospensione della caccia ai passerii, approva un ordine del giorno che impegna la Giunta a promuovere "uno specifico incontro della Conferenza Stato-Regioni". Lo scopo: chiedere al Governo di inserire passerii e storno nell'elenco delle specie cacciabili e "trasferire le competenze sulle deroghe alle Regioni"...

Dal solerte Assessorato regionale agricoltura e caccia, intanto, si apprende che i cacciatori toscani che hanno inviato una raccomandata alla propria Provincia per chiedere di sparare ai passerii sono stati ben 15.000!

Come prevedibile, dopo qualche tempo il TAR accoglie anche il ricorso della LAV sugli storni e, in data 20 dicembre 2000, ne decreta la sospensiva (ordinanza n.1551). Per la verità, già in data 11 dicembre 2000 il Presidente della terza sezione del TAR, dott. Saverio Corasaniti, emette un decreto di sospensione (n.43 reg. ord.) della deliberazione impu-

gnata dalla LAV ai sensi della Legge n.205 del 2000, che prevede la possibilità di sospendere l'efficacia di un atto impugnato ancor prima della fissazione dell'udienza di trattazione in casi di estrema gravità ed urgenza. A quanto ci risulta, è in assoluto la prima applicazione in ambito venatorio e, forse, ambientale di tale nuova normativa. A questo punto si assiste ad una gravissima e scandalosa reazione della Regione: nello stesso giorno in cui il TAR sospende la deroga dopo il ricorso della LAV, a distanza di poche ore dall'udienza, il Consiglio regionale approva una deliberazione che consente nuovamente la caccia in deroga allo storno, su proposta del consigliere e responsabile nazionale per la caccia di Forza Italia, Lorenzo Zirri. La proposta - che ottiene un solo voto contrario (consigliere D'Angelis, de I Democratici) - è assolutamente identica alla prima deliberazione sospesa dal TAR; cambiano solo il limite di carniere (15 storni al giorno anziché 20) ed il periodo di caccia (fino al 7 gennaio invece che fino al 31). Tale ultimo cambiamento è alquanto significativo: limitando la validità della deroga al solo periodo delle festività natalizie, non c'era il pericolo di una nuova sospensiva del TAR i cui lavori sono sospesi in quel periodo...

La deliberazione che riapprova la deroga agli storni, già dichiarata illegittima dai giudici del TAR, è un atto di arroganza inaudito, una sfacciata sfida alla legge che dimostra come in Toscana la potente lobby dei cacciatori e degli armieri disponga della Regione a proprio piacere. La vicenda "storno" dimostra ancora una volta che il comportamento e le azioni del Consiglio regionale sono fuorilegge ed anticostituzionali.

Anche questa volta la LAV invierà un dossier alla Commissione europea denunciando la Toscana per violazione del diritto comunitario, posto che lo storno è protetto dalla direttiva 79/409/CEE; chiederemo anche l'intervento dei Ministeri degli Affari regionali, delle Politiche comunitarie, delle Politiche agricole e dell'Ambiente, poiché né la prima deroga, né la seconda, né la terza sono state trasmesse al Commissario del Governo per il controllo della legittimità, così come impone la legge "Bassanini" n.127 del 1997.

Ma non è tutto: la Toscana riserva continuamente altre sorprese! Un duro quanto



**Il risultato di una "buona" giornata di caccia: carniere di fagiani maschi e femmine.**

inspiegabile (si fa per dire...) attacco alla LAV viene dalla Legambiente regionale che, in un comunicato diffuso alla stampa nel giorno dell'approvazione della seconda deroga, ha avuto l'improntitudine di dichiarare che "lo storno rientra sicuramente tra le specie che arrecano danni all'agricoltura e l'attività venatoria contro questa specie era sicuramente motivata", criticando il nostro ricorso che "ha portato alla sospensione della caccia allo storno sul territorio regionale".

Per concludere, una replica all'ennesimo appello dell'Assessore regionale all'Agricoltura e caccia, Tito Barbini, al Governo perché reinserisca lo storno nell'elenco delle specie cacciabili. Un simile appello è indice del totale appiattimento della politica della Giunta Toscana alle posizioni venatorie. Le dichiarazioni dell'Assessore Barbini, ormai, sembrano quelle di un rappresentante di un'associazione di cacciatori anziché di un amministratore neutrale. Sulle deroghe la Regione Toscana, dietro il pretesto del federalismo, continua ad esercitarsi in illegittimi assalti che vogliono demolire le poche norme statali a tutela della fauna, considerata come insieme di prede per le doppiette: solo nel 1999 la Toscana ha consentito l'uccellazione di ben 2.515 piccoli uccelli finiti nelle gabbiette dei cacciatori come richiami (*vedi Tabella 1*)!

## 5. LA LOTTA AI "NOCIVI"

Nessuno si illuda che dopo il 31 gennaio, data di chiusura della stagione venatoria,

la fauna toscana sia al sicuro dai fucili. Oltre che per il bracconaggio - piaga immarcescibile - le campagne ed i boschi sono teatro di sparatorie massicce organizzate in maniera "pubblica".

Ci riferiamo ai piani di abbattimento, alle campagne di controllo condotte dalle Amministrazioni provinciali contro cinghiali, volpi, gazze, cornacchie, ecc., che si svolgono anche e soprattutto in periodo di caccia chiusa ed in zone di divieto.

In provincia di Grosseto tali abbattimenti si svolgono senza soluzione di continuità da quando, con deliberazione della Giunta del 24 gennaio 1997 n.33, è stato approvato un "piano di contenimento e limitazione di cinghiali, volpi, corvidi e nutrie".

L'atto, che ha subito varie modifiche nel 1997 e nel 1998, autorizza catture ed abbattimenti delle citate specie sia all'interno di aree di divie-

to di caccia (zone di ripopolamento, centri di produzione della selvaggina, ecc.), che nel cosiddetto territorio libero, ad opera non solo delle guardie venatorie provinciali, ma anche dei cacciatori che abbiano frequentato appositi corsi (costati alla Provincia di Grosseto, fino al 1998, oltre 190 milioni di lire...), eufemisticamente chiamati "selecontrollori"! La Provincia, inoltre, poteva demandare la conduzione degli abbattimenti anche agli Ambiti territoriali di caccia (ATC) i quali si potevano servire delle guardie venatorie volontarie agricole o venatorie, cioè privati muniti di licenza di caccia; nel caso di Aziende faunistico-venatorie ed agro-venatorie, potevano attuare gli abbattimenti anche le guardie private dipendenti dalle stesse aziende.

Nel complesso, quindi, viene delineata un'attività indiscriminata di abbattimento in totale violazione delle rigide disposizioni della Legge statale n.157/92, che non consente che i piani di controllo siano attuati né da selecontrollori di sorta, né dagli ATC, né dalle guardie private.



**Un cinghiale ucciso con un laccio d'acciaio; la caccia di frodo con lacci e trappole è una piaga diffusissima quanto incontrastata in Toscana. Il cinghiale, notoriamente apprezzato per le sue carni, è la specie maggiormente colpita. (foto LAC Liguria)**



## Tabella 2

### I NUMERI DEL MASSACRO

Uso consentito citando la fonte: LAV, 2000

NUMERO DI LOCALITA' IN CUI SONO STATI EFFETTUATI  
GLI ABBATTIMENTI IN PROV. DI GROSSETO (\*): 69

NUMERO DI VOLPI DA ABBATTERE (\*): 2.970

NUMERO DI CORNACCHIE DA ABBATTERE (\*): 1.444

NUMERO DI GAZZE DA ABBATTERE (\*): 1.444

TOTALE ANIMALI DA ABBATTERE: 5.858

DELIBERE APPROVATE PER AUTORIZZARE GLI ABBATTIMENTI: 7

SOLDI STANZIATI PER PREPARARE I CACCIATORI AGLI  
ABBATTIMENTI (CORSI GESTITI DALLA PROVINCIA) (\*\*):  
£ 190.750.000

(\*) Deliberazioni di Giunta nn.33/1997 e 103/1997

(\*\*) Dati disponibili solo fino al 1998

Se poi si considera che la deliberazione autorizza anche "lo sparo ai nidi dei corvidi", la "totale eradicazione del cinghiale", le battute "con cani idonei", non accoglie affatto le indicazioni raccomandate dall'INFS con un apposito parere ed omette l'attuazione di alcuni metodi di controllo ecologici suggeriti dallo stesso Istituto, risulta evidente l'illegittimità dell'atto.

La LAV, congiuntamente con la Legambiente, ha impugnato al TAR Firenze l'illegittima deliberazione della provincia di Grosseto e, in data 2 aprile 1998, il TAR ha emesso la sentenza n.48/99 che - accogliendo la tesi delle associazioni - dichiara illegittima la deliberazione e la annulla.

Il TAR, in particolare, ha rilevato che la Provincia ha autorizzato agli abbattimenti "una vasta ed indifferenziata congerie di soggetti, tra i quali sono comprese le guardie volontarie, non consentite dalla legge" e che "il parere dell'INFS..., consente gli interventi c.d. cruenti (abbattimenti) sulla fauna solo come strumento successivo o secondario

al fine della regolamentazione e contenimento della fauna selvatica, da conseguire in via preliminare e prevalente con metodi c.d. ecologici".

Nonostante la chiarissima sentenza, la

Giunta provinciale ripropone un piano di abbattimento dei "nocivi" con una "nuova" deliberazione del 7 maggio 1999 n.198, del tutto simile alla precedente e che non si adegua in maniera completa ai rilievi del TAR. Immediata la protesta della LAV, cui segue una nuova modifica varata dalla Giunta (deliberazione del 28 dicembre 1999 n.546) ancora insoddisfacente ed illegittima...

In altre province il discorso non cambia: il 1° aprile 1999 la LAV diffida la Provincia di Siena a revocare l'autorizzazione per una battuta contro le volpi nella tenuta di caccia "La Campana" di Asciano, poiché illegittima secondo la legge statale.

La Provincia risponde con un fax sostenendo che la battuta è pienamente legittima essendo stata autorizzata con determinazione dirigenziale n.133 del 23 marzo 1999, comunicando che questa si svolge con un massimo di 20 cacciatori "specificamente abilitati" (ma la L.157/92 vieta il coinvolgimento di cacciatori!) sotto il controllo di un agente di vigilanza volontaria (alla faccia della sentenza del TAR che esclude tali figure private!).

Qualche tempo più tardi, l'8 agosto 1999, la Provincia di Siena organizza un'altra battuta di contenimento della volpe nella Zona di ripopolamento e cattura "Vitignano S.Giovanni" di Castelnuovo Berardenga.

Il 5 agosto, quindi, la LAV diffida nuovamente la Provincia dall'attuare tale



La liberazione di una fagiana d'allevamento. Sono decine di migliaia, ogni anno, i fagiani immessi con i ripopolamenti che comportano un giro d'affari miliardario. Proprio i ripopolamenti sono la principale ragione che spinge i cacciatori a sterminare volpi ed altri predatori, odiatissimi "concorrenti". (LAC Liguria)

battuta, posto che in quel periodo la caccia è chiusa; ne consegue che chiunque abbatta animali con fucili da caccia è perseguibile per il reato di caccia in periodo di divieto e di porto abusivo di arma da fuoco. La diffida viene anche inviata, per i provvedimenti di competenza in caso di inadempimento della Provincia, al Prefetto, alla Questura, alla Procura della Repubblica, ai Carabinieri ed al Corpo Forestale di Siena, senza però ottenere alcun riscontro...

Contro le volpi, i cinghiali ed i conigli all'interno delle aziende faunistico-venatorie ed agro-venatorie, interviene la Provincia di Firenze che, con atto dirigenziale del 14 luglio 1999 n.329, autorizza per la stagione venatoria 1999-2000 l'"abbattimento illimitato" (sic!!!) "di questi tre dannosi selvatici"! La tentazione di riportare per esteso anche le altre parole del responsabile dell'Ufficio caccia è troppo forte, per cui le trascriviamo lasciando a chi legge ogni commento: circa il cinghiale ed il coniglio, "vista... la necessità che questi due selvatici - in periodo di caccia aperta - non siano cacciati in maniera ristretta ma che siano invece abbattuti illimitatamente, come per la specie volpe"; circa il cinghiale e la volpe, "rappresentano un grave pericolo per la loro aggressività, alla vita di numerose specie e particolarmente della lepre"...

Un altro esempio, sempre per la Provincia di Firenze, è dato dall'atto dirigenziale del 29 settembre 1999 n.433, che autorizza l'abbattimento di 60 caprioli nei 550 ettari di Zona di ripopolamento di Vaggio, comune di Reggello, benché l'abbattimento di fauna all'interno di tali zone costituisca reato ai sensi dell'art.30, comma 1, lett.d), della L.157/92.

Questi esempi dimostrano, con evidenza, come il pretesto del "controllo della fauna" serva a mascherare demagogiche e distruttive campagne di abbattimento e di sterminio indiscriminato di certi animali. La strumentalizzazione dell'attività amministrativa, unita - nel migliore dei casi - ad un'interpretazione "di comodo" delle norme, se non addirittura - come s'è visto - alla patente violazione delle stesse, sono le due costanti della politica di liberalizzazione selvaggia della caccia condotta con ostinata perseveranza da certe Amministrazioni provinciali, il cui prioritario interesse è quello

di accontentare le richieste dell'elettorato venatorio.

### 5.1 PREFETTO "TUTORE" DI VOLPI E GAZZE.

Nelle pagine precedenti, si riferiva della "lotta ai nocivi" intrapresa dalla Provincia di Grosseto che nel 1997 approvò un "piano di contenimento e limitazione di cinghiali, volpi, corvidi e nutrie", periodicamente rinnovato ed attuato fino al 2000. Da tre anni la Provincia autorizza i cacciatori ad uccidere in ogni periodo e con ogni mezzo cinghiali, gazze, nutrie, cornacchie e persino i cuccioli di volpe nelle tane; il piano provinciale degli abbattimenti prevede un vero e proprio massacro: l'uccisione di ben 2.970 volpi e di 2.758 fra gazze e cornacchie (*vedi Tabella 2*)!

Nonostante la sentenza n.48/1999 del TAR Toscana, infatti, la Provincia ha sempre autorizzato tali illegittime campagne di sterminio, organizzando squadre di cacciatori che, in periodo di divieto, praticavano vere e proprie battute di


caccia nei confronti delle citate specie. Completamente inapplicati, invece, i "metodi ecologici" non cruenti suggeriti dall'INFS, che vengono sostanzialmente ignorati.

La LAV, quindi, ritenendo il comportamento e gli atti dell'Amministrazione provinciale palesemente elusivi del giudicato, propone ricorso di ottemperanza avanti il TAR Firenze, chiedendo allo stesso Tribunale la nomina di un "commissario *ad acta*" che adotti, in sostituzione della Provincia "ribelle", un nuovo "piano di controllo" realmente esecutivo del giudicato e, quindi, rispettoso del dettato della L.157/92 che - fra l'altro - esclude inderogabilmente i cacciatori dall'attuazione degli "abbattimenti di controllo".

Così, in data 16 giugno 2000 il legale della LAV, avv. Roberto Vannetti, presenta il ricorso ed il 17 novembre 2000 il TAR lo accoglie interamente: con sentenza n.2343/2000 viene riconosciuta l'inadempienza della Provincia alla prima sentenza del TAR, poiché le nuove deliberazioni ripropongono le medesime misure a suo tempo censurate. Conseguen-



Per almeno cinque mesi all'anno, è questa l'immagine che troppo spesso si può vedere (e udire!) nei boschi e nelle campagne della Toscana, la regione con il più alto numero di cacciatori in Italia.



**Ecco qual è la fine dei daini, dei caprioli e degli altri animali abbattuti nel Parco della Maremma (e non solo), spacciata come "intervento di controllo faunistico": i banchi della macelleria!... (foto LAC Liguria)**

temente, *"Il Collegio, in conclusione, ... ai fini della compiuta esecuzione del giudizio, ordina alla provincia di Grosseto di determinarsi nuovamente entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione della presente sentenza. Condanna la Provincia al pagamento delle spese del presente giudizio a favore della Lega Anti Vivisezione, liquidate in complessive lire 2.000.000. Nomina, per il caso che entro il termine predetto l'Amministrazione non provveda, un commissario ad acta, nella persona del Prefetto di Grosseto o di un suo delegato, perché provveda nei successivi 60 giorni"*.

Per la prima volta in Italia una Provincia viene commissariata per aver autorizzato una strage di animali selvatici! A Grosseto il Prefetto è stato nominato dal Tribunale Amministrativo regionale della Toscana "commissario" per gestire il controllo della fauna. Si tratta senz'altro di uno storico provvedimento che non ha eguali nella storia venatoria italiana.

Questa sentenza mette fine ad un annoso contenzioso e rende giustizia innanzi tutto alle migliaia di animali illecitamente abbattuti a causa delle inopinate scelte dell'Amministrazione provinciale, preoccupata solo di dare libero sfogo ai fucili dell'elettorato venatorio. Per troppo tempo la Provincia si è presa gioco degli agricoltori, illusi con interventi inutili, dei cittadini, privati di un bene collettivo qual è la fauna, della LAV, mostrandosi sempre sorda alle nostre ragionevoli proposte, e - come dimostra la

sentenza del TAR - anche delle leggi dello Stato. Ma la vicenda non è ancora finita: la LAV proseguirà la battaglia legale anche in sede civile, per il risarcimento dei danni morali dell'Associazione.

Per tutta risposta, ecco un'altra uscita di Legambiente Toscana, pubblicata su "La Nazione" del 13 dicembre 2000, che si commenta da sola: *"Legambiente & cacciatori di selezione alleati. Obiettivi comuni gestire fauna e territorio"*. Ecco alcune amenità davvero significative riportate nell'articolo: *"Finalmente i cacciatori come esempi di corretta formazione ecologica, faunistica e venatoria... Parola di Legambiente. Proprio Legambiente, insieme ai cacciatori dell'Appennino, ha promosso un convegno che ha portato ad un documento congiunto tra ambientalisti e cacciatori in cui appunto si conferma che questo tipo di prelievo venatorio è fatto da persone preparate, è utile alla gestione del patrimonio faunistico...costituisce un intervento attivo all'aumento della biodiversità... e alla salvaguardia delle altre specie selvatiche [...] i seguaci di Diana, grazie alla competenza dei tecnici di Legambiente e grazie anche alla preparazione dei nuovi cacciatori, escono dal ghetto delle specie nocive e assurgono al ruolo di ranger, controllori di un patrimonio della collettività"...*

Sulla realtà dei cosiddetti "abbattimenti selettivi", checché ne dicano certi "tecnici di Legambiente", la Toscana ha il pri-

mato italiano per la liberalizzazione selvaggia di queste vere e proprie battute di caccia camuffata. Solo in una regione sfacciatamente filovenatoria come la Toscana le province possono tranquillamente organizzare, ogni anno, "spedizioni punitive" di centinaia di cacciatori con licenza di massacro di ogni animale indesiderato, una strage vergognosa che perpetua inaudite crudeltà: non vengono risparmiati neppure i volpacchiotti allattati dalle madri o i piccoli nei nidi. Dietro il pretesto del controllo faunistico e grazie alle normative federaliste sulla caccia che assegnano pieni poteri alle regioni, in Toscana la caccia è aperta tutto l'anno e milioni di animali vengono stroncati dai fucili.

## 6. LA CACCIA NEI PARCHI

Neanche le aree naturali protette sfuggono alla logica del fucile, imperante in Toscana ed in altre regioni italiane.

In data 2 aprile 1999, infatti, il Commissario straordinario dell'Ente Parco Regionale della Maremma adotta la deliberazione n.21 relativa al "contenimento degli ungulati nel territorio del Parco"; in sostanza, vengono autorizzati abbattimenti e catture di cinghiali e daini.

Come di consueto la LAV interviene contro questo ennesimo atto illegittimo, diffidando il Commissario del Parco a revocarlo immediatamente. I principali motivi di illegittimità sono:

- a) il Parco della Maremma non ha mai approvato alcun regolamento interno che, secondo la Legge sulle aree protette, n.394 del 1991, è la condizione imprescindibile per autorizzare abbattimenti di fauna;
- b) l'attuazione degli abbattimenti è demandata ai cacciatori che abbiano seguito gli specifici corsi della Provincia di Grosseto (i famosi "selecontrollori") anziché i corsi dell'Ente Parco, come prescrive la L.394/91;
- c) non viene posto alcun limite di capi abbattibili ogni giorno, nè di quelli catturabili;
- d) la caccia e la cattura di animali nei parchi regionali costituiscono reato ai sensi della L.157/92; similmente, poiché gli abbattimenti si svolgono in periodo di caccia chiusa, è ravvisabile il reato di bracconaggio.





I 48 "annunci mortuari" esposti durante il sit-in della LAV a Roma ricordano i nomi di tutte le specie cacciabili in Italia.

Il Parco non ritira affatto la deliberazione e prosegue ostinatamente negli abbattimenti e nelle catture: così, dal 1 settembre 1998 al 19 agosto 1999 risultano catturati ben 422 cinghiali destinati a diventare prede in aziende faunistico-venatorie toscane e non, allevamenti di selvaggina, associazioni venatorie ed amministrazioni provinciali; nello stesso periodo sono catturati 19 daini che fanno la stessa fine; circa gli abbattimenti, i cinghiali uccisi in quel periodo sono 259 e i daini 70, quasi tutti destinati ad una ditta di macellazione (!) di Grosseto.

A seguito delle azioni legali della LAV, intervengono per indagare anche i Carabinieri del N.O.E. di Firenze; il locale ed attivissimo Comitato di difesa del Parco naturale della Maremma organizza, insieme alla LAV, un massiccio movimento di protesta in tutta Italia (centinaia di fax, lettere ed e-mail di contestazione giungono al Parco ed alle Autorità locali e regionali) di cui si occupa anche la stampa nazionale, nonché un convegno nazionale il 16 ottobre 1999.

Attualmente, essendo ancora vigente la scandalosa deliberazione dell'Ente Parco, la LAV ed il Comitato difesa Parco

della Maremma sono ancora impegnati a contrastare tale illegittima ed ingiustificabile mattanza.

Il problema della caccia all'interno dei Parchi regionali interessa numerose altre aree protette della Toscana (Parco delle Alpi Apuane, Isola del Giglio, ecc.); ciò si verifica anche nelle altre regioni dove la politica filovenatoria delle Amministrazioni locali mira a trasformare tali aree in aziende faunistico-venatorie.

## 7. CONCLUSIONI

Il quadro complessivo che emerge dal presente rapporto è senz'altro deprimente.

Fino a quando in Toscana, come in molte altre regioni, l'approccio della Pubblica amministrazione e del mondo politico ed istituzionale verso le problematiche faunistiche sarà quello strettamente venatorio, qualsiasi tentativo di gestione corretta ed illuminata della fauna e dell'ambiente sarà destinato a restare un'utopia.

La pessima politica venatoria della Toscana, inoltre, conferma ancora una

volta come la tanto decantata esigenza di una nuova configurazione dei poteri e delle competenze delle regioni nel nostro Paese rappresenti, in realtà, il tentativo di coniugare regionalismo (o federalismo) e smantellamento delle normative ambientali.

L'esperienza toscana, infatti, se da una parte dimostra che il Governo non è in grado (o non ha la volontà) di far rispettare le normative statali e quelle internazionali in materia di tutela della fauna da parte delle regioni e degli enti locali, dall'altra rende palesi i gravi rischi che corrono la fauna e l'ambiente nel caso in cui la loro gestione venga affidata *tout-court* alle amministrazioni locali, senza un'adeguata attività di controllo, verifica, correzione ed eventuale intervento sostitutivo dello Stato e/o di Organi centrali.

Ciò risulta indispensabile anche per garantire un'applicazione omogenea e concreta delle direttive comunitarie, considerato che, in particolare, la fauna necessita di una specifica tutela stante il carattere tipicamente transnazionale di molte popolazioni animali. Nella stessa Legge statale sulla caccia n.157/92, purtroppo, è già prefigurato uno spiccato "federalismo venatorio" che da' amplissima discrezionalità a Regioni e Province (a volte al limite dell'anarchia e dell'arbitrio, come dimostra il presente Dossier), e le proposte di revisione e di modifica della stessa normativa sono tutte dirette ad estenderlo ulteriormente. A ciò deve aggiungersi anche l'ormai inevitabile regionalizzazione del Corpo Forestale dello Stato ed il suo conseguente depotenziamento.

In un tale contesto, la caccia e la strumentalizzazione e l'abuso dei poteri di Regioni e Province su tale materia rappresentano una pesante minaccia per il residuo patrimonio faunistico del nostro Paese.

DIREZIONE E REDAZIONE  
SEDE NAZIONALE LAV  
VIA SOMMACAMPAGNA 29 - 00185 ROMA  
TELEFONI 064461325 r.a.  
TELEFAX 064461326  
Email lav@infolav.org  
www.infolav.org

DIRETTORE RESPONSABILE  
Gianluca Felicetti

Foto copertina: Capriolo "selecontrollato" (LAC Liguria)  
AUT. TRIB. ROMA 50/84 dell'11.2.1984  
ISCR. REG. NAZ. STAMPA 4086 dell'1.3.1993  
La LAV è riconosciuta Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale ed Ente Morale  
DTP-STAMPA  
ARTI GRAFICHE "LA MODERNA" - Via di Tor Cervara 171 - Roma  
Finito di stampare nel mese di marzo 2001



Questo periodico è associato  
all'Unione Stampa  
Periodica Italiana



Ringrazio per aver contribuito alla realizzazione di questo Dossier:

*Roberto Vannetti* (Legale della LAV)  
*Dalia Innocenzi* (Delegata LAV Toscana) e *Fausto Giommoni* (Delegato LAV Grosseto)  
*Maria Falvo* (Ufficio stampa LAV)  
*Guido Scoccianti* (Presidente WWF Toscana)  
*Alberto Frattini* (Comitato "Maremma Viva")  
*Augusto Atturo* (Delegato LAC Liguria, per la gentile concessione di alcune foto).

*Ennio Bonfanti*



LAV Via Sommacampagna 29 - 00185 Roma  
Tel. 06 4461325 - Fax 06 4461326 - E-mail [lav@infolav.org](mailto:lav@infolav.org)  
[www.infolav.org](http://www.infolav.org)